



# Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**VISTO** l'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ove si prevede che *“tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto”*;

**VISTA** la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto riferite all'anno 2021;

**VISTO** il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

**VISTO**, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che *“al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente”*;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 recante *“Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 148 del 27 giugno 2022 nel quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione adottato in attuazione delle citate disposizioni;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha incrementato il fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2022 e sostituito la tabella di riparto delle summenzionate risorse, destinate alle regioni e alle province autonome, di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo stanziamento complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022;

**VISTA** la nota prot. MDS-DGPRES-46020 del 9 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, a firma congiunta del Ragioniere Generale dello Stato e del Direttore Generale della Prevenzione sanitaria, con la quale si chiarisce che le graduatorie di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato articolo 25;

**VISTO** l'articolo 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione dello stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", che rifinanzia il summenzionato fondo per gli anni successivi prevedendo che all'articolo 1-*quater*, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "*Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024*";

**VISTO** l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 nel quale si dispone che "*il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023*";

**VISTO** il medesimo articolo 22-*bis* nel quale è, inoltre, esplicitato che "*Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero*";

**VISTO** il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023 di definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell'entità e della validità del contributo di cui all'articolo 1, comma 538 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2024, n. 7;

**RITENUTO**, pertanto, necessario mantenere fermo quanto stabilito con il summenzionato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023 e provvedere all'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 di cui l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;

**CONSIDERATO** che le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 costituiscono un incremento del limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

**RITENUTO**, pertanto, imprescindibile garantire coerenza nell'assegnazione del summenzionato incremento con quanto già definito con il richiamato decreto del Ministro della salute di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023, sul quale è stata sancita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 novembre 2023, e assicurare che le ulteriori risorse integrino il riparto già disposto;

**VISTA** l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 con la quale sono, tra l'altro, definite le quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto per l'anno 2022 (Rep. Atti n. 278/CSR);

**ACQUISITA**, altresì, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del ..... 2024;

## DECRETA

### Art. 1

#### *Finalità e oggetto*

1. Il presente decreto assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle risorse, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

### Art. 2

#### *Criteri di ripartizione*

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023, citato in premessa.

### Art. 3

#### *Disposizioni finali*

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono le risorse in oggetto all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a "INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843" (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale "Incremento contributo sessioni psicoterapia anno 2023".
2. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023, citato in premessa.

*Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Il Ministro della salute  
Orazio Schillaci

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Giancarlo Giorgetti

**TABELLA 1**

Assegnazione alle regioni e alle province autonome dell'incremento del fondo anno 2023 - Quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto, anno 2022 (Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. Atti 278/CSR del 21 dicembre 2022)

	Quote d'accesso 2022	Assegnazione incremento risorse di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191	TOTALE RISORSE ANNO 2023 (art. 1, c. 538 l. 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 22-bis del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191)
PIEMONTE	7,33%	366.545,79	733.091,58
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.541,66	21.083,32
LOMBARDIA	16,79%	839.712,77	1.679.425,54
P.A. BOLZANO	0,88%	44.084,71	88.169,42
P.A. TRENTO	0,91%	45.408,43	90.816,86
VENETO	8,23%	411.493,13	822.986,26
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.464,50	206.929,00
LIGURIA	2,65%	132.530,46	265.060,92
EMILIA ROMAGNA	7,53%	376.629,52	753.259,04
TOSCANA	6,33%	316.306,45	632.612,90
UMBRIA	1,49%	74.264,33	148.528,66
MARCHE	2,56%	127.970,82	255.941,64
LAZIO	9,63%	481.585,89	963.171,78
ABRUZZO	2,18%	108.918,00	217.836,00
MOLISE	0,50%	25.194,69	50.389,38
CAMPANIA	9,25%	462.730,76	925.461,52
PUGLIA	6,61%	330.538,11	661.076,22
BASILICATA	0,92%	46.172,06	92.344,12
CALABRIA	3,12%	156.020,96	312.041,92
SICILIA	8,08%	403.874,04	807.748,08
SARDEGNA	2,72%	136.012,92	272.025,84
		<b>5.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>